

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
E
L'UNIONE ALTA VALLE CAMONICA
PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SUPERARE LE CRITICITA' DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E NELLO SPECIFICO PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VEZZA D'OGGIO

TRA

-“COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA” con sede in Breno (BS), Piazza Tassara, n.3 cod. fisc. 01766100984, Part. IVA 01766100984, qui legalmente rappresentata, dal Presidente e legale rappresentante Sig. Corrado Tomasi, nato a Temù (BS) il 20/09/1964, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente;

E

-“L' UNIONE ALTA VALLE CAMONICA con sede Via Salimmo, 3 - Ponte di Legno cod. fisc. .02180620987, Part. IVA .02180620987, qui legalmente rappresentato dal Presidente e Legale rappresentante Sig. Stefano Tomasi nato a Vione (BS) il 05/05/1964 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente;
Richiamato l'articolo 23 “Disposizione transitorie finali” della Legge Regionale 8 aprile 2020 n. 5 e l'articolo 53-bis “Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico” della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

Considerato che:

- le somme assegnate alla Provincia di Brescia pari al 60 per cento delle somme introitate dalla Regione Lombardia si riferiscono alle ex concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ubicate nel perimetro della Valle Sabbia e della Valle Camonica;
- in base all'art. 53 bis c. 5 della L.R. 26/2003, la somma introitata dev'essere destinata “a concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati”;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 20 del 24/02/2025 di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Brescia e gli enti locali bresciani interessati dal trasferimento delle risorse ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2020 in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico – canoni aggiuntivi ricognitori arretrati periodo 2011 – 2019

Considerato che con la deliberazione di cui al punto precedente viene precisato che le risorse in capo alla Provincia di Brescia da trasferire alla Comunità Montana di Valle Camonica ammontano ad €. 3.658.952,39;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva nr. 29 del 10/03/2025 di approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Brescia e gli enti locali bresciani interessati dal trasferimento delle risorse derivanti dai canoni aggiuntivi introitati per l'esercizio provvisorio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione già scaduta riferite all'anno 2023

Considerato che con la deliberazione di cui al punto precedente viene precisato che le risorse in capo alla Provincia di Brescia da trasferire alla Comunità Montana di Valle Camonica ammontano ad €. 896.469,78;

Visto i successivi protocolli d'intesa sottoscritti dal Presidente della Provincia di Brescia e dal Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica;

Richiamata altresì la comunicazione dell'Ufficio d'Ambito di Brescia qui pervenuta in data 19/03/2025 prot. 3287 nella quale comunicano la destinazione di un Contributo Straordinario fino ad un massimo di €. 1.500.000,00 ai comuni della Valle Camonica non gestiti da Acque Bresciane e per i quali si sarebbe successivamente concluso positivamente il procedimento ex art. 147 c. 2bis del D.Lgs.

152/2006;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 65 del 28/04/2025 avente ad oggetto: *"azioni finalizzate al superamento delle criticità del sistema di collettamento e depurazione per gli enti della valle camonica soggetti procedura di infrazione comunitaria. approvazione schema di bando e schema di protocollo d'intesa per l'utilizzo delle risorse trasferite a titolo di "canoni aggiuntivi", ex art. 53-bis della legge regionale 26/2003 e delle risorse messe a disposizione dall'autorità d'ambito della Provincia di Brescia"*

Considerato che, i fondi devono essere destinati ad azioni finalizzate al superamento delle criticità del sistema di collettamento e depurazione per gli enti della Valle Camonica soggetti procedura di infrazione comunitaria

Precisato che il cofinanziamento da parte di Comunità Montana di Valle Camonica è quantificato nella misura massima del 70% della spesa risultante dal progetto presentato dal singolo Comune/Unione con un limite di € 3.000.000,00 di contributo per ogni ente.

Visto che l'ente L' UNIONE ALTA VALLE CAMONICA risulta beneficiario della somma di €. 3.000.000,00 come da deliberazione della Giunta esecutiva nr. 137 del 11/08/2025

Tutto ciò premesso e richiamato il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e la legge 7 agosto 1990 n. 241

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Con la firma del presente accordo il Comune/Unione destinatario del finanziamento in oggetto attesta ai sensi del d.p.r.445/2000:

- che il progetto presentato ammonta ad € 9.350.000,00 e sarà cofinanziato dalla Comunità Montana di Valle Camonica nella misura massima del 70% (con un massimo di €. 3.000.000,00), quindi per un importo pari ad 3.000.000,00 € di cui fino ad €. 1.500.000,00 messi a disposizione dall'Ufficio d'Ambito di Brescia e disciplinati da apposita convenzione;
- gli interventi oggetto di finanziamento rispettano quanto indicato nella della scheda approvata con Deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 137 del 11/08/2025

Art. 2 - Obiettivi e finalità dell'Accordo – quadro economico dell'intervento

Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati agli articoli successivi.

Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente accordo si prevede una spesa complessiva di € 9.350.000,00.

Art. 3 – Impegni della Comunità Montana di Valle Camonica

La Comunità Montana di Valle Camonica si impegna:

- a concorrere al finanziamento, mettendo a disposizione la somma di 3.000.000,00 € (di cui fino ad €. 1.500.000,00 messi a disposizione dall'Ufficio d'Ambito di Brescia e disciplinati da apposita convenzione) a fronte di un costo complessivo dell'intervento stimato in € 9.350.000,00.
 - ad erogare la somma stabilita al punto precedente con le seguenti modalità:
 - 30% in seguito all'aggiudicazione dei lavori;
 - 50% al raggiungimento del 50% dei lavori;
 - 20% in seguito alla regolare esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione finale.
- Il pagamento avverrà a seguito:
- di richiesta da parte del Comune/Unione da eseguirsi su apposito format già predisposto dalla Comunità Montana;
 - di verifica tecnico-amministrativa da parte dei competenti uffici della Comunità Montana della documentazione presentata.

La Comunità Montana non assume alcun obbligo per spese eccedenti la somma definita nel presente Accordo.

Art. 4 – Impegni del Comune/Unione

Il Comune/Unione si impegna:

- a progettare, appaltare e realizzare l'intervento in argomento che dovrà rispettare i contenuti e le finalità evidenziate in premessa.
- a finanziare gli interventi per la parte non coperta dalla Comunità Montana di Valle Camonica anche ricorrendo ad altri finanziamenti pubblici o privati, compatibili con il presente finanziamento;
- a trasmettere alla Comunità Montana di Valle Camonica la rendicontazione tecnica e contabile (fatture, mandati di pagamento e quietanze) di tutte le spese sostenute. La rendicontazione delle spese dovrà essere svolta secondo le previsioni normative applicabili per i lavori pubblici.
- Sono ammissibili le spese sostenute dal Comune/Unione previste nel progetto

Art. 5 – Titoli autorizzativi e compatibilità urbanistica

Qualora necessario, il Comune/Unione si impegna a variare la propria strumentazione urbanistica, in caso di difformità della destinazione d'uso delle aree che verranno interessate dalle opere.

Il Comune/Unione è altresì impegnato con il presente protocollo ad assumere o ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere stesse.

Art. 6 - Monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati negli specifici articoli, mettendo a disposizione le rispettive competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo è garantito attraverso interlocuzioni tra gli enti a livello di organi politico-amministrativo o di apparati tecnico-amministrativi.
3. È facoltà di ognuno dei soggetti firmatari richiedere la convocazione di incontri per valutare lo stato di avanzamento degli interventi, valutare impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi previste dell'Accordo o discutere circa modifiche che si rendessero necessarie;

Art. 7 - Sottoscrizione, effetti e durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è vincolante per i soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.

Per quanto non previsto nel presente Accordo si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 8- Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Brescia.

Art. 9- Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, in conformità a quanto previsto dal REG UE 679/2016.

Per il Comune/Unione
Il Sindaco/Presidente
Stefano Tomasi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.

Per la Comunità Montana di Valle Camonica
Il Presidente
Corrado Tomasi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.

